

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Gennaio 2020**

### **Approfondimento su: Raccolta fondi degli enti del Terzo settore**

*Mer.15*

**Iva**

#### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

#### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

#### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

#### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

## *Giov.16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Giov.30*

**Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Ven.31*

**Iva**

**Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

**Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

**Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

*Inps*

**Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

## **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

## **Raccolta fondi degli enti del Terzo settore**

La raccolta fondi rappresenta una fonte di finanziamento sempre più utilizzata dagli enti non profit. Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) tratta espressamente dell'argomento a livello civilistico (art. 7, dove è prevista oltre alla raccolta pubblica anche la raccolta fondi “organizzata e continuativa”) e a livello fiscale, sia per quanto riguarda la raccolta pubblica di fondi che le sponsorizzazioni (art. 79). Per comprendere la portata dell'art. 7 del Codice del Terzo settore è necessario partire dalla definizione di raccolta fondi ivi contenuta: “Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e delle iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale”. Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si concretizzano nello svolgimento delle attività di interesse generale, giustificano la deroga all'esercizio di un'attività finanziaria al di fuori dei canali istituzionali di raccolta del risparmio, ma anche una serie di agevolazioni, per lo più di carattere fiscale, che accompagnano questa attività.

È fondamentale sottolineare che queste operazioni devono essere svolte unicamente per finanziare “le proprie” attività istituzionali. L'espressione usata dal legislatore richiama il contenuto dell'art. 8 (Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro), il quale prevede espressamente il vincolo della destinazione del patrimonio allo svolgimento delle attività statutarie (c.1).

A questo scopo, il legislatore pone un divieto assoluto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a coloro che hanno rapporti diretti o indiretti con l'ente. L'art. 7 rappresenta una sorta di alternativa rispetto alle attività di interesse generale (art. 5) e alle attività diverse (art. 6) del CTS.